

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 273
a iniziativa della Giunta regionale

SISTEMA MARCHE DI PROTEZIONE CIVILE

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in esame prospetta di avviare nella Regione Marche un percorso innovativo di revisione organica e aggiornamento della disciplina e delle attività in materia di protezione civile che consenta di orientare le future strategie operative e rispondere efficacemente alla rinnovata esigenza di “sistema”, nonché a coordinare le attività degli enti locali e dei relativi piani di emergenza al fine di ottimizzare la risposta operativa, aumentare la conoscenza, la consapevolezza e la sensibilizzazione nei temi della sicurezza e della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e promuovere percorsi finalizzati ad aumentare la resilienza della comunità marchigiana.

Al fine di rispondere alla suddetta esigenza di un sistema regionale di protezione civile moderno, efficiente e più vicino al cittadino, anche alla luce della severità degli effetti dei cambiamenti climatici e dei più recenti eventi calamitosi (il sisma del 2016, l'alluvione del 15 settembre 2022 che ha interessato le province di Pesaro ed Ancona, il diffuso dissesto idrogeologico a seguito del maltempo del maggio 2023 che ha interessato in particolare la parte settentrionale della regione), si ritiene necessaria l'approvazione di una nuova disciplina legislativa con conseguente abrogazione di quella vigente (legge regionale 32/2001). Il processo di revisione e aggiornamento della normativa regionale in materia si rende tanto più necessario a seguito delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” (d'ora in avanti: Codice).

In particolare, la presente proposta di legge si compone di trentasei articoli ripartiti in IX Capi, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

Articolo 1

Con il primo articolo sono individuati l'oggetto e le finalità della legge che, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale vigente e nel perseguimento delle finalità previste dalla normativa europea in materia di protezione civile, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema Marche di protezione civile, nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Inoltre vengono espressamente enunciati i principi di sussidiarietà, adeguatezza e integrazione dei diversi livelli istituzionali, ai quali la Regione si attiene nello svolgimento dell'attività di prevenzione e protezione civile, e viene riconosciuto il valore e l'utilità sociale del volontariato nonché della diffusione nella popolazione della cultura di protezione civile.

Infine, per assicurare prontezza operativa e di risposta in occasione degli eventi emergenziali, si prevede che le procedure e le modalità di organizzazione dell'azione amministrativa vengano disciplinate in modo peculiare e semplificato.

CAPO I – Sistema Marche e rapporti interistituzionali (articoli da 2 a 8)

Questo capo, in linea con quanto previsto dal Codice, disciplina il Sistema Marche, nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, in particolare individuando le Autorità territoriali di protezione civile in ambito regionale (Presidente della Giunta regionale e Sindaci), nonché le componenti e le strutture operative oltre ai soggetti concorrenti. Si fa rilevare che l'utilizzo della denominazione “Sistema Marche” è finalizzato a valorizzare il concetto di “sistema” ovvero di più

enti e istituzioni che, seppure in ordinario svolgono attività proprie della loro mission, in situazioni emergenziali o nella loro imminenza concorrono e collaborano allo svolgimento delle attività di protezione civile mediante forme di coordinamento funzionali e operative.

Le attività cardine del Sistema Marche (articolo 3) consistono nelle azioni di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi nonché di gestione e superamento dell'emergenza e sono dettagliate, per quanto concerne le funzioni regionali, nell'articolo 4.

I successivi articoli 5, 6 e 7 contengono disposizioni in merito alle funzioni dei Comuni, agli ambiti organizzativi e ai rapporti interistituzionali, in linea con le previsioni del Codice e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad esso correlate, demandando alla Giunta regionale l'approvazione di atti applicativi.

A livello territoriale, al fine di attuare un coordinamento operativo e di integrazione funzionale tra i soggetti del Sistema Marche, è prevista la possibilità, d'intesa col Prefetto territorialmente competente, di istituire Tavoli interistituzionali di livello provinciale (articolo 8) che svolgono funzioni consultive e di coordinamento, anche tramite la proposizione di soluzioni operative con finalità di prevenzione e che possono essere sede di confronto per la predisposizione dei piani di protezione civile di livello provinciale.

CAPO II – Sensibilizzazione e formazione (articoli da 9 a 12)

Tra i principali obiettivi di questa proposta di legge rientrano, tra le attività di prevenzione non strutturale, le attività di sensibilizzazione e formazione, con particolare riferimento agli amministratori e tecnici locali, di diffusione della cultura e della conoscenza del territorio e dei rischi in esso presenti.

Gli articoli in esso contenuti disciplinano, in quanto attività di prevenzione non strutturale di protezione civile, le attività formative con particolare riferimento alla formazione degli operatori del Sistema Marche, le attività di sensibilizzazione e diffusione della cultura di protezione civile, nonché le esercitazioni, delineando un percorso di formazione articolato, complesso e necessariamente condiviso.

Al fine di assicurare e verificare l'efficienza e la prontezza di risposta del Sistema Marche, la proposta prevede la programmazione di momenti formativi ed esercitativi con tutte le componenti del Sistema medesimo.

CAPO III – Strumenti di pianificazione (articoli da 13 a 15)

Questo capo contiene la disciplina e le modalità di approvazione degli strumenti di pianificazione di protezione civile a ogni livello territoriale ovvero del Piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 14 e dei piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale di cui all'articolo 15.

Si evidenzia che gli strumenti di pianificazione di protezione civile sono necessari per assicurare, in particolare, il coordinamento e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile, l'identificazione degli scenari di rischio possibili, il raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento e la definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del Sistema Marche.

Il Piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 14, in particolare, contiene un'analisi multirischio e definisce le scelte strategiche e di indirizzo della Regione in materia di protezione civile individuando, tra l'altro, l'inquadramento del territorio soprattutto con riguardo all'identificazione degli scenari di rischio, gli ambiti territoriali ottimali e i connessi criteri organizzativi, nonché le modalità di supporto ai Comuni per la preparazione dell'attività di informazione alla popolazione.

I piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale di cui all'articolo 15 sono

redatti sulla base degli indirizzi regionali e si coordinano con i piani di protezione civile dei livelli territoriali superiori ai sensi di quanto previsto dalle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, il processo di elaborazione della pianificazione è oggetto di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e i piani di protezione civile devono essere coordinati con i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale.

CAPO IV – Struttura regionale di protezione civile (articoli da 16 a 22)

In questo capo viene definita l'organizzazione della struttura regionale di protezione civile di cui fanno parte anche la Sala operativa unificata permanente (SOUP), le Sale operative integrate (SOI), il Centro funzionale multirischi (CFM) e il Centro assistenziale di pronto intervento (CAPI). Presso la struttura organizzativa regionale competente operano il Comitato operativo regionale (COR) e le Unità di crisi nonché la Colonna mobile.

In particolare, nell'ambito di queste articolazioni, si evidenzia il ruolo fondamentale della SOUP, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), del Codice, quale strumento di collegamento funzionale del Sistema Marche, operativa 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, nonché quello del COR che opera in occasione di eventi emergenziali quale centro di coordinamento regionale con funzioni di raccordo delle attività di previsione, allertamento e gestione dell'emergenza.

Si evidenzia altresì il carattere innovativo della previsione, all'articolo 21, di una Unità di crisi regionale quale organismo tecnico di gestione dell'emergenza, composto da soggetti in possesso di competenze specialistiche, da attivarsi in occasione di scenari di crisi particolarmente complessi a integrazione dell'azione del COR.

CAPO V – Partecipazione dei cittadini e volontariato di protezione civile (articoli da 23 a 26)

Nel presente capo è disciplinata la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile in quanto espressione dei principi di cultura democratica e di solidarietà sociale. Tale partecipazione può realizzarsi sia aderendo al volontariato organizzato, sia agendo, in forma occasionale e in situazioni di emergenza, a titolo personale e responsabilmente, per l'esecuzione di primi interventi direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso o coordinandosi con l'attività delle organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'articolo 34 del Codice, è istituito presso la struttura organizzativa regionale l'Elenco regionale del volontariato di protezione civile, che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e agli eventi di protezione civile sul territorio regionale, nazionale o internazionale.

Il volontariato può essere impiegato in tutte le attività di protezione civile, quali previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza, con particolare riguardo alle attività di formazione, addestramento e sensibilizzazione della cultura di protezione civile, organizzate dalla Regione, come descritto anche nel Capo II.

La Regione può concedere al volontariato organizzato iscritto nell'Elenco regionale contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica e allo sviluppo della resilienza delle comunità.

CAPO VI – Gestione delle emergenze (articolo 27)

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 del Codice, il presente capo disciplina la mobilitazione straordinaria regionale in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), della proposta.

La mobilitazione straordinaria regionale è prevista in occasione o in vista degli eventi emergenziali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), della proposta: il Presidente della Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni del territorio interessato, con proprio decreto può disporre la mobilitazione straordinaria del Sistema Marche.

La struttura regionale di protezione civile attua il coordinamento degli interventi, che possono prevedere l'attivazione, ove necessario, della colonna mobile e del volontariato organizzato nonché delle altre strutture operative del Sistema Marche.

La mobilitazione straordinaria regionale può avere durata massima di quindici giorni ed è prorogabile per una sola volta di ulteriori quindici giorni. Essa ha termine in ogni caso con la dichiarazione del Presidente della Giunta regionale di cessazione della stessa prima della scadenza del termine ovvero qualora sia deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.

CAPO VII – Disposizioni in materia di incendi boschivi (articoli da 28 a 30)

Il capo detta disposizioni in materia di incendi boschivi in attuazione della legge 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e del decreto legge 120/2021 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

La Regione promuove e attua, sia direttamente, sia in coordinamento con gli altri enti competenti, l'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonché di formazione, informazione ed educazione ambientale.

In particolare, il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB), di cui all'articolo 29 della proposta, contiene, tra l'altro, l'individuazione del periodo di massima pericolosità per il rischio di incendio boschivo, l'individuazione delle aree a rischio incendio boschivo, l'elenco delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, l'individuazione delle attività di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento in materia di antincendio boschivo dirette a tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nelle attività di antincendio boschivo.

Il Piano AIB contiene, altresì, un'apposita sezione dedicata alle aree protette regionali, definita d'intesa con gli enti gestori, su loro proposta.

L'articolo 30, che reca disposizioni in merito al catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, stabilisce che i Comuni provvedono a censire i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio e a pubblicare gli elenchi definitivi e le relative planimetrie e disciplina, altresì, il potere sostitutivo della Regione in caso di inadempienza dei Comuni stessi.

CAPO VIII – Patrocini, loghi e benemerenze (articoli da 31 a 32)

Il capo disciplina la facoltà della Regione di concedere, a titolo non oneroso, patrocini quale forma di adesione simbolica a iniziative meritevoli in tema di protezione civile e di riconoscere benemerenze agli operatori di protezione civile che si sono distinti per particolari meriti, demandando alla Giunta regionale l'approvazione dei relativi criteri di concessione e attribuzione.

La struttura regionale di protezione civile è contraddistinta da loghi e segni distintivi, individuati

dalla Giunta regionale che ne disciplina anche le modalità di utilizzo da parte degli altri soggetti del Sistema Marche.

Viene, inoltre, fissata la data del 23 settembre di ogni anno quale data indicativa per l'organizzazione della giornata regionale della protezione civile, per celebrare l'impegno del Sistema Marche e per promuovere la cultura di protezione civile. Viene inoltre istituito l'albo d'onore del volontariato di protezione civile al quale sono iscritti i volontari che hanno partecipato fattivamente per almeno un quinquennio ad attività di protezione civile e che non possono più essere impiegati in attività operative per raggiunti limiti di età.

CAPO IX – Disposizioni finanziarie, transitorie e finali (articoli da 33 a 36)

Questo capo reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione della presente proposta di legge.

In particolare viene istituito il Fondo regionale di protezione civile, finanziato annualmente nei limiti delle risorse autorizzate con legge di bilancio, nel quale possono confluire anche risorse trasferite dallo Stato per finalità di protezione civile.

Il presente capo contiene inoltre le disposizioni transitorie e finali che disciplinano l'applicazione a regime della presente proposta di legge ed effettuano il necessario coordinamento con la normativa vigente.

L'articolo 35 prevede infine l'abrogazione della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile) nonché di altre norme ad essa collegate ed il successivo articolo 36 ne conferma l'urgenza dell'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Sistema Marche di protezione civile”

La proposta di legge in esame prospetta di avviare nella Regione Marche un percorso innovativo di revisione organica e aggiornamento della disciplina e delle attività in materia di protezione civile che consenta di orientare le strategie operative future e rispondere efficacemente alla rinnovata esigenza di “sistema” nonché a coordinare le attività degli Enti locali e dei relativi piani di emergenza al fine di ottimizzare la risposta operativa, aumentare la conoscenza, la consapevolezza e la sensibilizzazione nei temi della sicurezza e della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e promuovere percorsi finalizzati ad aumentare la resilienza della comunità marchigiana.

La legge recepisce le disposizioni previste dal d.lgs. 1/2018, cosiddetto “Codice della Protezione Civile”, ed introduce nell’ordinamento regionale gli strumenti previsti dalle stesse.

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

L’articolo indica le finalità della legge sul Sistema Marche di protezione civile illustrandone i principi ispiratori.

L’articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2

(Struttura del Sistema Marche)

L’articolo elenca i soggetti che fanno parte del Sistema Marche tra cui le autorità, le strutture operative e i soggetti concorrenti.

L’articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 3

(Attività del Sistema Marche)

L’articolo descrive le attività di protezione civile del Sistema Marche e definisce le tipologie degli eventi emergenziali di protezione civile ai fini dello svolgimento delle suddette attività.

L’articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 4

(Funzioni della Regione)

L’articolo recepisce le attività in capo alla Regione così come definite dall’articolo 11 del d.lgs. 1/2018. Riporta inoltre le competenze in capo al Presidente della Giunta regionale fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del d.lgs. 1/2018. Da sottolineare la natura innovativa della disposizione relativa alla determinazione dei criteri e della modalità, da parte della Giunta regionale, per la deliberazione della mobilitazione straordinaria regionale, come definita nel successivo articolo 27.

L’articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 5

(Funzioni dei Comuni)

L’articolo ribadisce le attività in capo ai Comuni e ai Sindaci, così come definite dall’articolo 12 del d.lgs. 1/2018.

Disposizioni ad invarianza finanziaria. I contributi finalizzati a incentivare l'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del Codice trovano copertura nel capitolo iscritto nel bilancio vigente per le medesime finalità alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1, come di seguito riportato:

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

Morfologia giuridica onere (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”	Fattori legislativi
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

Distribuzione dell'onere nel tempo oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	Oneri continuativi non obbligatori
---	---

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110179	CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE - D.LGS 1/2018	140,00	0,00	300.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Le risorse per le spese correnti relative a tali contributi vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to anno 2024	Stanziamen- to anno 2025	Stanziamen- to anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14753	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE – CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI	140,00	0,00	300.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Il dettaglio delle risorse disponibili per le attività di investimento finalizzate a incentivare l'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del Codice trovano copertura nel capitolo:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	stanziamento disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120016	TRASFERIMENTI PER SPESE D'INVESTIMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - LR 32/2001 - CNI/15	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Che con questa legge vengono iscritte a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14754	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE – TRASFERIMENTI PER SPESE D'INVESTIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese d'investimento in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Articolo 6

(Ambiti territoriali e organizzativi)

L'articolo prevede ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 1/2018 la definizione da parte della Regione degli ambiti territoriali e organizzativi di protezione civile e dei relativi criteri organizzativi. Viene inoltre disposto che l'ambito esplicherà le proprie funzioni attraverso il modello organizzativo stabilito dalla Giunta regionale, anche sulla base di una convenzione tra i Comuni afferenti allo stesso ambito, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni vigenti in materia.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 7

(Rapporti interistituzionali)

L'articolo definisce i rapporti e le collaborazioni che la Regione attua con altri enti ed istituzioni per il perseguimento delle finalità di questa legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 8

(Tavoli interistituzionali di livello provinciale)

L'articolo disciplina composizione e funzionamento del tavolo interistituzionale per la protezione civile di livello provinciale che il Presidente della Giunta regionale d' intesa con il Prefetto può costituire presso ogni sala operativa integrata di cui all'articolo 18. Il Tavolo svolge funzioni consultive e di coordinamento, anche tramite la proposizione di soluzioni operative con finalità di prevenzione e può essere sede di confronto per la predisposizione dei piani di protezione civile di livello provinciale. Per

la partecipazione alle riunioni del Tavolo non spetta la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. La disposizione ha natura innovativa di un analogo strumento già esistente, in quanto il Tavolo va a sostituire le funzioni del vigente Comitato provinciale di protezione civile.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 9

(Attività di sensibilizzazione e formazione)

L'articolo introduce le attività di sensibilizzazione e formazione in materia di protezione civile promosse dalla Regione, approfondite nei successivi articoli 10 e 11.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 10

(Sensibilizzazione della popolazione e diffusione della cultura e della conoscenza di protezione civile)

L'articolo definisce le attività realizzate dalla Giunta regionale per favorire la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, allo scopo di accrescere la resilienza delle comunità e promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli da parte dei singoli, con particolare riferimento alle iniziative presso gli istituti scolastici. L'attività prevista dal presente articolo rientra nell'attività ordinaria già svolta dalla struttura regionale competente, pertanto non comporta nuovi oneri organizzativi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 11

(Formazione di protezione civile)

L'articolo prevede l'istituzione e lo svolgimento di corsi di formazione rivolti agli amministratori ed operatori locali del Sistema Marche, ai fini del potenziamento della capacità operativa e il miglioramento della preparazione tecnica, nel rispetto degli standard definiti dalla Giunta Regionale. Alla copertura finanziaria dei possibili oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziata a carico del fondo regionale di protezione civile, iscritta a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1 come specificato all'articolo 16.

Articolo 12

(Esercitazioni di protezione civile)

L'articolo prevede la possibilità di organizzare esercitazioni di protezione civile sul territorio regionale e la partecipazione della Regione stessa ad attività esercitative di rilievo nazionale, previa intesa con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ai sensi degli articoli 2, comma 4, lettera g) e 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 1/2018.

Alla copertura finanziaria dei possibili oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nei limiti delle risorse regionali disponibili stanziata nel fondo regionale di protezione civile, iscritta a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1 come specificato all'articolo 16, oltre che con le risorse statali e comunitarie che si renderanno disponibili a seguito di specifiche attività esercitative.

Articolo 13

(Pianificazione di protezione civile)

L'articolo introduce gli strumenti di pianificazione di protezione civile di cui alla presente legge e ne disciplina le modalità di predisposizione ed approvazione, anche in riferimento ai contenuti dei piani medesimi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 14

(Piano regionale di protezione civile)

L'articolo descrive i contenuti, le finalità e le modalità di approvazione del Piano regionale di protezione civile, principale strumento tecnico-operativo per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile di competenza regionale. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale approva il Piano regionale su proposta della Giunta regionale con esclusione dei contenuti di cui alla lettera e) del comma 2 alla cui approvazione provvede direttamente la Giunta regionale ai sensi della l.r. 18/2021.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 15

(Piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale)

L'articolo disciplina le modalità di predisposizione ed approvazione dei piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale.

L'articolo ha natura ordinamentale e non comporta oneri organizzativi aggiuntivi, in quanto le attività previste verranno svolte dagli stessi enti attualmente incaricati.

Articolo 16

(Struttura organizzativa regionale di protezione civile)

L'articolo definisce il ruolo della struttura regionale di protezione civile e la sua organizzazione, definita nel rispetto della l.r. 18/2021, tramite la quale la Regione provvede allo svolgimento delle attività di protezione civile.

Disposizioni ad invarianza finanziaria. Agli oneri derivanti per l'espletamento delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa regionale di protezione civile, si fa fronte con le risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico dei seguenti capitoli che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001.

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

Morfologia giuridica onere (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) "oneri inderogabili", "fattori legislativi" o "spese di adeguamento al fabbisogno"	Fattori legislativi
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

Distribuzione dell'onere nel tempo oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	Oneri continuativi non obbligatori
---	---

Di seguito il dettaglio per la quota corrente:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110001	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	89.140,00	59.760,00	140.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110021	Fondo Regionale P.C. Parte Corrente L.R. 32/2001 Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali L.R. 32/2001	42.610,94	118.327,86	110.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110022	Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente Altri servizi diversi n.a.c. L.R. 32/2001	36.300,12	38.587,20	250.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110030	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	7.467,45	432.779,45	616.667,45	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110051	L.R. 32/2001 - UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C. - PEDAGGI AUTOSTRADALI - CNI 2017	40.000,00	20.000,00	30.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110076	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE ACQUISTO DPI ED EQUIPAGGIAMENTI- L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	73.121,20	200.000,00	150.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110078	Fondo Regionale di Protezione Civile e potenziamento sistema di protezione civile parte corrente - Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.800,00	0	120.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110082	L.R. 32/2001 - UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C. - CARBURANTI - CNI 2017	50.100,00	120.000,00	100.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110087	Fondo Regionale per la protezione civile spese di parte corrente ĩ LR 32 ĩ 11 dicembre 2001 - spese per trasporti traslochi e facchinaggio	12.200,00	0	0	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110088	Spese di personale chiamato ad operare in emergenza - Competenze	98.200,00	0	0	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110089	Spese di personale chiamato ad operare in emergenza - Oneri riflessi	23.372,00	0	0	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110090	Spese di personale chiamato ad operare in emergenza - Missioni	15.081,00	0	0	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110091	Spese di personale chiamato ad operare in emergenza - IRAP	8.347,00	0	0	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110118	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - LICENZE D'USO PER SOFTWARE - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	28.000,00	35.000,00	32.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110126	Fondo Regionale Protezione civile - spese di parte corrente- Prestazioni professionali e specialistiche - LR 32/2001 CNI 2019	0	36.360,00	40.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110127	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Manutenzione applicazioni - LR 32/2001 CNI 2019	24.144,00	20.000,00	20.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110128	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente- Acquisti - LR 32/2001 CNI 2019	12.200,00	12.200,00	0	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110132	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Accordi con Amministrazioni Locali - LR 32/2001 CNI 2019	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110142	SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI NATURA INFORMATICA LEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE - Assistenza all'utente e formazione - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	9,79	150.000,00	150.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110177	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI MATERIALI UTILIZZATI NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE -	250.000,00	0,00	100.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110178	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO, SVOLTI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE.	15.000,00	0,00	30.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110023	Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente Pubblicazione bandi L.R. 32/2001	10.000,00	0,00	10.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110151	Fondo regionale per la protezione civile - SPESE PER STAMPA MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	0,00	0	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
TOTALE			893.093,50	1.273.014,51	1.928.667,45	

Le risorse per le spese correnti relative alla struttura organizzativa regionale di protezione civile vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamiento anno 2024	Stanziamiento anno 2025	Stanziamiento anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 13985	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE	893.093,50	1.273.014,51	1.928.667,45	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001– quota parte spese correnti struttura regionale di protezione civile

Di seguito il dettaglio delle risorse disponibili per le attività di investimento della struttura regionale di protezione civile:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120038	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE IMPIANTI E ATTREZZATURE (L.R.32/2001) - CNI/17	13.000,00	10.000,00	0,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120039	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA LOCALE HARDWARE n.a.c.- CNI/17	13.509,16	38.000,00	0,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120040	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA LOCALE POSTAZIONI DI LAVORO - CNI/18	0,00	10.000,00	160.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120041	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA (L.R.32/2001) - CNI/18	111.112,50	140.000,00	150.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120048	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVER PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - CNI/19	160.000,00	10.000,00	150.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120068	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Macchinari - LR 32/2001	27.064,26	150.000,00	0,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
TOTALE			324.685,92	358.000,00	460.000,00	

Le risorse per le spese di investimento relative alla struttura regionale di protezione civile vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to anno 2024	Stanziamen- to anno 2025	Stanziamen- to anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 13986	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE	324.685,92	358.000,00	460.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001– quota parte spese di investimento della struttura regionale di protezione civile

Articolo 17

(Sala operativa unificata permanente)

L'articolo stabilisce le attività assegnate alla Sala operativa unificata permanente, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), del d.lgs. 1/2018, quale strumento di collegamento funzionale del Sistema Marche. Tali attività risultano già svolte dalla struttura competente nell'ambito delle attività ordinarie.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziare a carico del fondo regionale di protezione civile, iscritto a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1 come specificato all'articolo 16.

Articolo 18

(Sale operative integrate)

L'articolo definisce ruolo e finalità delle Sale operative integrate (SOI), costituite quali articolazioni a livello provinciale della SOUP.

Disposizioni ad invarianza finanziaria. Alla copertura degli oneri correnti derivanti dalla presente disposizione, si fa fronte con le risorse già iscritte per le medesime finalità nel bilancio vigente, a carico dei seguenti capitoli, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001:

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

Morfologia giuridica onere (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) "oneri inderogabili", "fattori legislativi" o "spese di adeguamento al fabbisogno"	Fattori legislativi
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

Distribuzione dell'onere nel tempo oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	Oneri continuativi non obbligatori
---	---

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120122	ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI DESTINATI ALLE SALE OPERATIVE INTEGRATE (SOI) DI PROTEZIONE CIVILE.	0,00	0,00	10.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Le risorse per le spese di investimento relative alle SOI vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to anno 2024	Stanziamen- to anno 2025	Stanziamen- to anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14755	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - MOBILI E ARREDI PER LE SALE OPERATIVE INTEGRATE (SOI)	0,00	0,00	10.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001– quota parte spese di investimento SOI

Articolo 19

(Centro funzionale multirischi)

L'articolo riporta le attività assegnate al CFM, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 1/2018 già previste dall'articolo 9 della l.r. 32/2001.

Il Centro Funzionale Multirischi fa parte della rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. Il CFM svolge le funzioni di centro di controllo del territorio regionale attraverso la rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza meteorologica e idrologica che rientrano nell'attività ordinaria svolta dalla struttura regionale competente.

Disposizioni ad invarianza finanziaria. Alla copertura degli oneri correnti derivanti dalla presente disposizione, si fa fronte con le risorse già iscritte per le medesime finalità nel bilancio vigente, a carico dei seguenti capitoli, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001:

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

<p>Morfologia giuridica onere (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”</p>	<p>Fattori legislativi</p>
---	-----------------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

<p>Distribuzione dell'onere nel tempo oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali</p>	<p>Oneri continuativi non obbligatori</p>
---	--

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110029	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Colle Ameno - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110044	Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente - QUOTE ASSOCIAZIONI. L.R. 32/2001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
TOTALE			78.000,00	78.000,00	78.000,00	

Le risorse per le spese correnti relative al CFM vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to anno 2024	Stanziamen- to anno 2025	Stanziamen- to anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14756	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - ACQUISIZIONE SERVIZI - CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001- quota parte spesa corrente CFM

Alla copertura degli oneri di investimento derivanti dalla presente disposizione, si fa fronte con le risorse già iscritte nel bilancio vigente, a carico dei seguenti capitoli, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120095	Spese per servizi di progettazione e direzione lavori per l'ampliamento ed il potenziamento delle infrastrutture di connettività della Protezione civile - Realizzazione di tralicci. L.R. 32/2001 - CNI22	40.000,00	0,00	20.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120107	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE (L.R.32/2001)	0,00	20.000,00	20.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120117	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE- SPESE IN CONTO CAPITALE - reti MIR e SIRTEV (L.R.32/2001) - annualità 2026	0,00	0,00	800.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
TOTALE			40.000,00	20.000,00	840.000,00	

Le risorse per le spese di investimento relative al CFM vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamiento anno 2024	Stanziamiento anno 2025	Stanziamiento anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14757	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CENTRO FUNZIONALE MULTISERVIZI	40.000,00	20.000,00	40.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte spese di investimento CFM
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120131	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO – RETI MIR E SIRTEV – annualità 2026	0,00	0,00	800.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte spese di investimento a mutuo CFM

Articolo 20

(Centro assistenziale di pronto intervento)

L'articolo stabilisce le funzioni in capo al Centro assistenziale di pronto intervento (CAPI), quale struttura logistica della struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16.

Disposizioni ad invarianza finanziaria. Alla copertura degli oneri correnti derivanti dalla presente disposizione, si fa fronte con le risorse già iscritte per le medesime finalità nel bilancio vigente, a carico dei seguenti capitoli, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001:

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

Morfologia giuridica onere (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) "oneri inderogabili", "fattori legislativi" o "spese di adeguamento al fabbisogno"	Fattori legislativi
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

Distribuzione dell'onere nel tempo oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	Oneri continuativi non obbligatori
--	---

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110092	Spese per il noleggio di mezzi di trasporto per le esigenze di Protezione Civile - CNI/17	138.720,00	228.360,00	378.360,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110159	Spese per smaltimento materiali	105.000,00	20.000,00	50.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
TOTALE			243.720,00	248.360,00	428.360,00	

Le risorse per le spese correnti relative al CAPI vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to anno 2024	Stanziamen- to anno 2025	Stanziamen- to anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14758	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - ACQUISIZIONE SERVIZI - CENTRO ASSISTENZIALE DI PRONTO INTERVENTO (C.A.P.I.)	243.720,00	248.360,00	428.360,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001- quota parte spese correnti CAPI

Alle spese in conto capitale per le attività seguite dal CAPI derivanti dalla disposizione, si fa fronte con le riduzioni degli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente per la medesima finalità di seguito indicati:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120114	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2024 - LR 32/2001 -	5.987,33	0,00	0,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120115	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025 -LR 32/2001 -	0,00	350.000,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120118	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - Annualità 2026	0,00	0,00	500.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120069	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
TOTALE			155.987,33	500.000,00	650.000,00	

Le risorse per le spese di investimento relative al CAPI vengono iscritte con questa legge a carico dei capitoli di seguito evidenziati:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamiento anno 2024	Stanziamiento anno 2025	Stanziamiento anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120128	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. Attrezzature n.a.c. – Annualità 2024	5.987,33	0,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001– quota parte spese di investimento CAPI
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120129	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. Attrezzature n.a.c. – Annualità 2025	0,00	350.000,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001– quota parte spese di investimento CAPI
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120130	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. Attrezzature n.a.c. – Annualità 2026	0,00	0,00	500.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001– quota parte spese di investimento CAPI

Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14759	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CENTRO ASSISTENZIALE DI PRONTO INTERVENTO (C.A.P.I.)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001– quota parte spese di investimento CAPI
---	-------------------------	---	------------	------------	------------	---

Articolo 21

(Comitato operativo regionale e Unità di crisi)

L'articolo disciplina le funzioni del Comitato operativo regionale (COR), quale struttura preposta alla gestione degli eventi emergenziali di rilievo regionale o nell'imminenza degli stessi. L'articolo riveste una natura innovativa, in quanto introduce inoltre la possibilità di integrare l'azione del COR, in occasione di scenari di crisi particolarmente complessi, con l'Unità di crisi regionale, quale organismo tecnico di gestione dell'emergenza. La partecipazione al COR e all'Unità di crisi non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 22

(Colonna mobile regionale)

L'articolo stabilisce che la Regione organizza e gestisce la Colonna mobile regionale (CMR), in conformità all'articolo 11, comma 1, lettera h), del d.lgs. 1/2018, quale struttura operativa e modulare alla quale possono essere chiamati a partecipare, sotto la direzione della struttura organizzativa regionale di protezione civile, i soggetti che costituiscono il Sistema Marche. L'articolo ha natura innovativa e di adeguamento alla normativa nazionale.

Disposizioni ad invarianza finanziaria. Alla copertura degli oneri correnti derivanti dalla presente disposizione, si fa fronte con le risorse già iscritte per le medesime finalità nel bilancio vigente, a carico dei seguenti capitoli, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001:

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

Morfologia giuridica onere (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”	Fattori legislativi
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

Distribuzione dell'onere nel tempo oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	Oneri continuativi non obbligatori
---	---

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamento disponibile anno 2024	Stanziamento disponibile anno 2025	Stanziamento disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110077	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - CNI/15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110099	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - CNI/18	19.658,40	10.000,00	10.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110129	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Acquisto prodotti sanitari - LR 32/2001 CNI 2019	40.000,00	30.000,00	20.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110130	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Acquisto dispositivi sanitari - LR 32/2001 CNI 2019	20.000,00	20.000,00	10.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110131	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - generi alimentari - LR 32/2001 CNI 2019	24.400,00	24.400,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
TOTALE			114.058,40	94.400,00	50.000,00	

Le risorse per le spese correnti relative alla CMR vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamento anno 2024	Stanziamento anno 2025	Stanziamento anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14761	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - FORNITURE DI BENI PER COLONNA MOBILE REGIONALE	114.058,40	94.400,00	50.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001– quota parte spesa corrente Colonna Mobile Regionale

Alla copertura degli oneri di investimento derivanti dalla presente disposizione, si fa fronte con le risorse già iscritte nel bilancio vigente, a carico dei seguenti capitoli, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamento disponibile anno 2024	Stanziamento disponibile anno 2025	Stanziamento disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120013	SPESE PER L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - CNI/15	50.000,00	20.000,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Le risorse per le spese di investimento relative alla CMR vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to anno 2024	Stanziamen- to anno 2025	Stanziamen- to anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14762	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - COLONNA MOBILE REGIONALE	50.000,00	20.000,00	0,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001– quota parte spese di investimento Colonna Mobile Regionale

Articolo 23

(Partecipazione dei cittadini)

L'articolo disciplina le modalità di partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, in quanto espressione dei principi di cultura democratica e di solidarietà sociale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 24

(Volontariato regionale organizzato di protezione civile)

L'articolo descrive le attività alle quali concorre il volontariato regionale organizzato di protezione civile, quale struttura del Sistema Marche. Ne disciplina le modalità di attivazione, tramite l'istituzione dell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile. Riporta inoltre l'applicazione dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del d.lgs. 1/2018 ai volontari, nei limiti e con le modalità ivi previsti, ponendoli in capo al bilancio regionale qualora il coordinamento delle attività fosse gestito dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16.

Disposizioni ad invarianza finanziaria. Per l'applicazione dei benefici di legge, si fa fronte con le riduzioni degli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente per la medesima finalità di seguito indicati:

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

<p>Morfologia giuridica onere (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) "oneri inderogabili", "fattori legislativi" o "spese di adeguamento al fabbisogno"</p>	<p>Fattori legislativi</p>
---	-----------------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

<p>Distribuzione dell'onere nel tempo oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali</p>	<p>Oneri continuativi non obbligatori</p>
---	--

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110079	SPESE PER RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 40 D.Lgs 1/2018 - CNI/17	115.414,55	150.000,00	600.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110080	SPESE PER RIMBORSI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 40 D.Lgs 1/2018	157.760,75	250.000,00	400.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110081	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (COMUNI) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	15.000,00	15.000,00	20.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110083	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (IMPRESE) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	6.930,61	15.000,00	20.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110084	SPESE PER RIMBORSI AI REFERENTI REGIONALI E PROVINCIALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	14.271,92	25.000,00	30.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110174	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (IMPRESE PARTECIPATE) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	9.747,28	0	20.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110175	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (LAVORATORI AUTONOMI) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	856,51	0	30.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110176	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (ANPAS - CRI - MISERICORDIE) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	4.550,30	0	10.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
TOTALE			324.531,92	455.000,00	1.130.000,00	

Le risorse per le spese correnti relative al volontariato regionale vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to anno 2024	Stanziamen- to anno 2025	Stanziamen- to anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14763	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - VOLONTARIATO REGIONALE	324.531,92	455.000,00	1.130.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001– quota parte rimborsi volontariato

Articolo 25

(Contributi regionali per il volontariato)

L'articolo prevede la possibilità per la Regione di concedere contributi al volontariato organizzato iscritto nell'Elenco regionale per la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica e allo sviluppo della resilienza delle comunità. Disposizioni ad invarianza finanziaria. Per la concessione dei suddetti contributi, si fa fronte con le riduzioni degli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente per la medesima finalità di seguito indicati.

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

<p>Morfologia giuridica onere (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”</p>	<p>Fattori legislativi</p>
---	-----------------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

<p>Distribuzione dell'onere nel tempo oneri occasionali, continuativi (obbligatorie o non obbligatorie) oppure pluriennali</p>	<p>Oneri continuativi non obbligatorie</p>
---	---

Per la parte di spesa corrente:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110149	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	0,00	5.000,00	345.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110150	CONTRIBUTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	2.273,21	75.000,00	345.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
TOTALE			2.273,21	80.000,00	690.000,00	

Le risorse per le spese correnti relative ai contributi per il volontariato regionale vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to anno 2024	Stanziamen- to anno 2025	Stanziamen- to anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14763	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - VOLONTARIATO REGIONALE	2.273,21	80.000,00	690.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte contributi volontariato

Di seguito i capitoli per la parte di investimento:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120082	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	0,00	125.000,00	450.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120083	CONTRIBUTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	0,00	125.000,00	450.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
TOTALE			0,00	250.000,00	900.000,00	

Le risorse per le spese di investimento relative ai contributi del volontariato regionale vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to anno 2024	Stanziamen- to anno 2025	Stanziamen- to anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14764	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO REGIONALE	0,00	250.000,00	900.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001– quota parte contributi spesa d'investimento volontariato

Articolo 26

(Comitato regionale del volontariato di protezione civile)

L'articolo istituisce e disciplina il Comitato regionale del volontariato di protezione civile, quale strumento di rappresentanza e di raccordo tra il volontariato regionale di protezione civile e i soggetti

del Sistema Marche. Il Comitato del volontariato è composto da rappresentanti del volontariato organizzato iscritto nell'Elenco regionale e svolge la sua attività a titolo gratuito. L'articolo ha natura ordinamentale e innovativa.

Articolo 27
(*Mobilizzazione straordinaria regionale*)

L'articolo prevede la possibilità per il Presidente della Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 1/2018, di disporre la mobilitazione straordinaria del Sistema Marche, in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), di questa legge. Definisce inoltre che la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione di eventuali contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dai soggetti mobilitati.

L'articolo ha natura ordinamentale e innovativa, in quanto mai disciplinato finora, in rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 1/2018.

Alla copertura finanziaria della mobilitazione straordinaria regionale si provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziare a carico del fondo regionale di protezione civile (quota corrente e quota in conto capitale) e attingendo dal Fondo spese impreviste.

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

Morfologia giuridica onere (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) "oneri inderogabili", "fattori legislativi" o "spese di adeguamento al fabbisogno"	Fattori legislativi
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

Distribuzione dell'onere nel tempo oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	Oneri occasionali
---	--------------------------

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 13985	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 13986	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE

Articolo 28
(*Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*)

L'articolo delinea le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi in capo alla Regione, prevedendo, come disposizione innovativa, l'istituzione del Registro regionale dei direttori di operazioni di spegnimento (DOS).

Disposizioni ad invarianza finanziaria. Alla copertura degli oneri correnti derivanti dalla presente disposizione, si fa fronte con le risorse già iscritte nel bilancio vigente, a carico dei seguenti capitoli, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001:

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

Morfologia giuridica onere (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”	Fattori legislativi
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

Distribuzione dell'onere nel tempo oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	Oneri continuativi non obbligatori
---	---

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110160	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - attività di protezione civile	17.584,00	0,00	700.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110161	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - Trasferimenti per attività in materia di antincendio boschivo svolte dai Corpi dello Stato - attività di protezione civile	780.000,00	0,00	1.630.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
TOTALE			797.584,00	0,00	2.330.000,00	

Le risorse per le spese correnti relative alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to anno 2024	Stanziamen- to anno 2025	Stanziamen- to anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14765	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	797.584,00	0,00	2.330.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001- quota parte attività AIB

Articolo 29

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

L'articolo definisce i contenuti del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto in conformità a quanto previsto dalla legge 353/2000 e del d.l. 120/2021 e

nel rispetto delle linee guida e delle direttive statali, anche attraverso il coinvolgimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando Regione Carabinieri Forestale Marche.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 30

(Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)

L'articolo dispone il censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio da parte dei Comuni, pubblicando gli elenchi definitivi e le relative planimetrie. L'attività rientra tra quelle già previste per i Comuni dall'attuazione dell'articolo 10 della legge 353/2000, pertanto è ad invarianza organizzativa per le medesime amministrazioni. Qualora il Comune non dovesse adempiere, può costituire motivo di esclusione dei Comuni medesimi dall'assegnazione di finanziamenti regionali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 31

(Patrocinio, loghi e segni distintivi)

L'articolo prevede l'eventuale concessione da parte della Regione del patrocinio quale forma simbolica di apprezzamento a iniziative in tema di protezione civile. Dispone inoltre l'individuazione del logo e dei segni distintivi, con le relative modalità di utilizzo, da parte della Giunta Regionale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 32

(Benemerenze e Giornata regionale della protezione civile)

L'articolo prevede l'istituzione della Giornata regionale della protezione civile, nella ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari di protezione civile, il giorno 23 settembre. In tale occasione saranno attribuite le benemerenze da riconoscere agli operatori di protezione civile che si siano distinti per particolari meriti. Verranno inoltre iscritti all'albo d'onore del volontariato di protezione civile, i volontari che hanno partecipato fattivamente per almeno un quinquennio ad attività di protezione civile e che non possono più essere impiegati in attività operative a causa di raggiunti limiti di età.

L'articolo ha natura ordinamentale e innovativa, poiché introduce la Giornata regionale della protezione civile e l'assegnazione di benemerenze.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziato nel fondo regionale di protezione civile, iscritto a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1 come specificato all'articolo 16.

Articolo 33

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo stabilisce le disposizioni finanziarie di questa legge. Il comma 2 istituisce il fondo regionale di protezione civile nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 11, Programma 1. Il comma 3 autorizza il finanziamento complessivo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge per l'importo di euro 3.224.074,28 per il 2024, di euro 3.576.774,51 per il 2025 e 9.995.027,45 per il 2026. L'importo è inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili nel bilancio vigente 2024-2026 a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1 per euro 2.453.401,03 e Titolo 2 per euro 770.673,25 per il 2024, a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1 per euro 2.228.774,51 e Titolo 2 per euro 1.348.000 per il 2025 e a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1 per euro 6.935.027,45 e Titolo 2 per euro 3.060.000 per il 2026 a carico dei nuovi capitoli sotto riportati:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamiento anno 2024	Stanziamiento anno 2025	Stanziamiento anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 13985	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE	893.093,50	1.273.014,51	1.928.667,45	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 13986	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - NON A MUTUO	324.685,92	358.000,00	460.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14753	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE – CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI	140,00	0	300.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14754	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE – TRASFERIMENTI PER SPESE D'INVESTIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14755	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - MOBILI E ARREDI PER LE SALE OPERATIVE INTEGRATE (SOI)	0,00	0	10.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14756	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - ACQUISIZIONE SERVIZI - CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14757	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CENTRO FUNZIONALE MULTISERVIZI	40.000,00	20.000,00	40.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14758	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - ACQUISIZIONE SERVIZI - CENTRO ASSISTENZIALE DI PRONTO INTERVENTO (C.A.P.I.)	243.720,00	248.360,00	428.360,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14759	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CENTRO ASSISTENZIALE DI PRONTO INTERVENTO (C.A.P.I.)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14761	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - FORNITURE DI BENI PER COLONNA MOBILE REGIONALE	114.058,40	94.400,00	50.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14762	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - COLONNA MOBILE REGIONALE	50.000,00	20.000,00	0	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14763	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - VOLONTARIATO REGIONALE	326.805,13	535.000,00	1.820.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14764	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO REGIONALE	0,00	250.000,00	900.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14765	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	797.584,00	0	2.330.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120128	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. Attrezzature n.a.c. - Annualità 2024	5.987,33	0	0	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001

Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120129	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025	0	350.000,00	0	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120131	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO - RETI MIR e SIRTEV - annualità 2026	0	0	800.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120130	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. Attrezzature n.a.c. - Annualità 2026	0	0	500.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001

TOTALE 3.224.074,28 3.576.774,51 9.995.027,45

Il comma 4 attesta la copertura degli oneri con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 11, Programma 01 Titolo 1 per euro 11.617.202,99 e al Titolo 2 per euro 5.178.673,25 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2025 a carico dei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamiento disponibile anno 2024	Stanziamiento disponibile anno 2025	Stanziamiento disponibile anno 2026	Nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110179	CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE - D.LGS 1/2018	140,00	0,00	300.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110001	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	89.140,00	59.760,00	140.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110021	Fondo Regionale P.C. Parte Corrente L.R. 32/2001 Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali L.R. 32/2001	42.610,94	118.327,86	110.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110022	Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente Altri servizi diversi n.a.c. L.R. 32/2001	36.300,12	38.587,20	250.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110030	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	7.467,45	432.779,45	616.667,45	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110051	L.R. 32/2001 - UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C. - PEDAGGI AUTOSTRADALI - CNI 2017	40.000,00	20.000,00	30.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110076	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE ACQUISTO DPI ED EQUIPAGGIAMENTI- L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	73.121,20	200.000,00	150.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110078	Fondo Regionale di Protezione Civile e potenziamento sistema di protezione civile parte corrente - Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.800,00	0	120.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110082	L.R. 32/2001 - UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C. - CARBURANTI - CNI 2017	50.100,00	120.000,00	100.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110087	Fondo Regionale per la protezione civile spese di parte corrente ç LR 32 ç 11 dicembre 2001 - spese per trasporti traslochi e facchinaggio	12.200,00	0	0	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110088	Spese di personale chiamato ad operare in emergenza - Competenze	98.200,00	0	0	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110089	Spese di personale chiamato ad operare in emergenza - Oneri riflessi	23.372,00	0	0	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110090	Spese di personale chiamato ad operare in emergenza - Missioni	15.081,00	0	0	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110091	Spese di personale chiamato ad operare in emergenza - IRAP	8.347,00	0	0	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110118	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - LICENZE D'USO PER SOFTWARE - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	28.000,00	35.000,00	32.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110126	Fondo Regionale Protezione civile - spese di parte corrente- Prestazioni professionali e specialistiche - LR 32/2001 CNI 2019	0,00	36.360,00	40.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110127	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Manutenzione applicazioni - LR 32/2001 CNI 2019	24.144,00	20.000,00	20.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110128	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente- Acquisti - LR 32/2001 CNI 2019	12.200,00	12.200,00	0	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110132	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Accordi con Amministrazioni Locali - LR 32/2001 CNI 2019	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110142	SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI NATURA INFORMATICA LEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE - Assistenza all'utente e formazione - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	9,79	150.000,00	150.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110177	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI MATERIALI UTILIZZATI NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE -	250.000,00	0,00	100.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110178	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO, SVOLTI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE.	15.000,00	0,00	30.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110023	Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente Pubblicazione bandi L.R. 32/2001	10.000,00	0,00	10.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110151	Fondo regionale per la protezione civile - SPESE PER STAMPA MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	0,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110029	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Colle Ameno - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110044	Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente - QUOTE ASSOCIAZIONI. L.R. 32/2001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110092	Spese per il noleggio di mezzi di trasporto per le esigenze di Protezione Civile - CNI/17	138.720,00	228.360,00	378.360,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110159	Spese per smaltimento materiali	105.000,00	20.000,00	50.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110077	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - CNI/15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110099	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - CNI/18	19.658,40	10.000,00	10.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110129	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Acquisto prodotti sanitari - LR 32/2001 CNI 2019	40.000,00	30.000,00	20.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110130	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Acquisto dispositivi sanitari - LR 32/2001 CNI 2019	20.000,00	20.000,00	10.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110131	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - generi alimentari - LR 32/2001 CNI 2019	24.400,00	24.400,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110079	SPESE PER RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 40 D.Lgs 1/2018 - CNI/17	115.414,55	150.000,00	600.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110080	SPESE PER RIMBORSI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 40 D.Lgs 1/2018	157.760,75	250.000,00	400.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110081	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (COMUNI) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	15.000,00	15.000,00	20.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110083	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (IMPRESE) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	6.930,61	15.000,00	20.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110084	SPESE PER RIMBORSI AI REFERENTI REGIONALI E PROVINCIALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	14.271,92	25.000,00	30.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110174	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (IMPRESE PARTECIPATE) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	9.747,28	0,00	20.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110175	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (LAVORATORI AUTONOMI) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	856,51	0,00	30.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110176	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (ANPAS - CRI - MISERICORDIE)) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	4.550,30	0,00	10.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110149	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	0,00	5.000,00	345.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110150	CONTRIBUTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	2.273,21	75.000,00	345.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110160	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - attività di protezione civile	17.584,00	0,00	700.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110161	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - Trasferimenti per attività in materia di antincendio boschivo svolte dai Corpi dello Stato - attività di protezione civile	780.000,00	0,00	1.630.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120016	TRASFERIMENTI PER SPESE D'INVESTIMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - LR 32/2001 - CNI/15	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120038	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE IMPIANTI E ATTREZZATURE (L.R.32/2001) - CNI/17	13.000,00	10.000,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120039	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA LOCALE HARDWARE n.a.c.- CNI/17	13.509,16	38.000,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120040	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA LOCALE POSTAZIONI DI LAVORO - CNI/18	0,00	10.000,00	160.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120041	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA (L.R.32/2001) - CNI/18	111.112,50	140.000,00	150.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120048	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVER PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - CNI/19	160.000,00	10.000,00	150.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120068	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Macchinari - LR 32/2001	27.064,26	150.000,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120122	ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI DESTINATI ALLE SALE OPERATIVE INTEGRATE (SOI) DI PROTEZIONE CIVILE.	0,00	0,00	10.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120095	Spese per servizi di progettazione e direzione lavori per l'ampliamento ed il potenziamento delle infrastrutture di connettività della Protezione civile - Realizzazione di tralicci. L.R. 32/2001 - CNI22	40.000,00	0,00	20.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120107	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE (L.R.32/2001)	0,00	20.000,00	20.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120117	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE- SPESE IN CONTO CAPITALE - reti MIR e SIRTEV (L.R.32/2001) - annualità 2026	0,00	0,00	800.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120114	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2024 - LR 32/2001 -	5.987,33	0,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120115	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025 -LR 32/2001 -	0,00	350.000,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120118	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - Annualità 2026	0,00	0,00	500.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120069	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120013	SPESE PER L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - CNI/15	50.000,00	20.000,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120082	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	0,00	125.000,00	450.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120083	CONTRIBUTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	0,00	125.000,00	450.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
TOTALE			3.224.074,28	3.576.774,51	9.995.027,45	

Il comma 5 dispone le modifiche ai seguenti allegati alla l.r. 26/2023 "Bilancio di previsione 2024/2026":

- alla Tabella A in quanto vengono ridotte, per effetto dell'abrogazione, le autorizzazioni del bilancio di previsione 2024-2026 per la l.r. 32/2001;
- all'Allegato a) Elenco delle spese di investimento finanziate con ricorso al debito alla Nota integrativa del Bilancio 2024-2026 in quanto tale allegato comprende capitoli di spesa finanziati con il ricorso al debito in sede di bilancio di previsione per gli interventi della l.r. 32/2001.

Con riferimento alle modifiche all'allegato a) alla Nota integrativa del bilancio 2024-2026, si precisa che la modifica trae origine dal fatto che l'abrogazione della l.r. 32/2001 comporta, dal punto di vista gestionale, la variazione compensativa degli stanziamenti disponibili dai capitoli finanziati nel bilancio di previsione con la l.r. 32/2001 ai nuovi capitoli relativi a questa legge, si precisa inoltre che i nuovi capitoli sono destinati alle medesime finalità, come di seguito evidenziato:

Variazioni all'Elenco delle spese di investimento finanziate con ricorso al debito iscritte alla Missione 11, Programma 1 dell'Allegato a) alla Nota Integrativa del Bilancio 2024/2026 (Allegato 19 della l.r. 26/2023 "Bilancio di previsione 2024/2026").

Previsioni di competenza 2024, 2025 e 2026 degli investimenti finanziati con il ricorso al debito						
Missione	Programma	Capitolo	Descrizione	VARIAZIONE 2024	VARIAZIONE 2025	VARIAZIONE 2026
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120114	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2024 - LR 32/2001 -	-5.987,33		
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120128	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - A MUTUO. Attrezzature n.a.c. - Annualità 2024	5.987,33		
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120115	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025 -LR 32/2001 -		-350.000,00	
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120129	Fondo regionale di protezione civile in conto capitale, a mutuo - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025		350.000,00	
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120117	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE- SPESE IN CONTO CAPITALE - reti MIR e SIRTEV (LR.32/2001)- annualita' 2026			-800.000,00
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120131	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO - RETI MIR e SIRTEV - annualita' 2026			800.000,00
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120118	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualita 2026			-500.000,00
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120130	Fondo regionale di protezione civile in conto capitale, a mutuo - Attrezzature n.a.c. - annualità 2026			500.000,00

Articolo 34

(Disposizioni transitorie e finali)

La norma transitoria disciplina la prima applicazione della presente legge. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 35

(Abrogazioni)

Con l'approvazione della presente legge, è abrogata la legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile). Oltre a questo, nell'articolo vengono elencate ulteriori disposizioni regionali abrogate.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 36

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'articolo ha natura ordinamentale.